

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio 2014 dal Presidente relatore Dott. Stefano Petitti.

Ritenuto che, con ricorso depositato in data 8 aprile 2013 presso la Corte d'appello di Trento, Gennari Franceschina, Montresor Alberto e Montresor Andrea chiedevano la condanna del Ministero della giustizia all'equa riparazione per la irragionevole durata di un processo iniziato dinnanzi al Tribunale di Verona nel 1992 e definito con sentenza della Corte di cassazione del 24 agosto 2012;

che il consigliere delegato della Corte d'appello, con decreto depositato in data 29 aprile 2013, dichiarava inammissibile il ricorso per tardività;

che per la cassazione di questo decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso affidato a tre motivi;

che l'intimato Ministero ha resistito con controricorso.



Considerato che il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza;

che preliminare alla stessa esposizione dei motivi di ricorso è il rilievo della inammissibilità del ricorso, perché proposto avverso il decreto emesso dal consigliere delegato dal Presidente della Corte d'appello e cioè avverso un provvedimento avverso il quale è prevista l'opposizione al Collegio di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001, introdotto dal decreto-legge n. 83 del 2012, convertito dalla legge n. 134 del 2012;

che il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna dei ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione;

che, risultando dagli atti del giudizio che il procedimento in esame è considerato esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1-quater dell'art. 13 del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese



del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 10 luglio 2014.

Il Presidente estensore

*Luigi Sella*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
oggi ..... 11 SET. 2014



Il Funzionario Giudiziario  
Luca PASSINETTI

*Muse P... ..*